

**Regolamento unico di gestione
dei
Fondi Comuni di Investimento Mobiliare di tipo aperto
rientranti nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/65/CE
promossi e gestiti da FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management-
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 27.04.2010 e successivamente integrato con modifiche approvate in via generale e non sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia ed efficaci dal 01.07.2023

**FIDEURAM ITALIA
FIDEURAM BILANCIATO**

Il Regolamento di gestione dei suddetti Fondi si compone di tre parti:

- A) Scheda identificativa
- B) Caratteristiche del prodotto
- C) Modalità di funzionamento

INDICE

Parte A - Scheda identificativa

Art. 1 - Denominazione e tipologia dei Fondi	pag.	3
Art. 2 - Durata dei Fondi	pag.	3
Art. 3 - Società di Gestione del Risparmio	pag.	3
Art. 4 - Depositario	pag.	3
Art. 5 - Calcolo del valore della quota	pag.	3

Parte B - Caratteristiche del prodotto

Art. 1 - Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche	pag.	4
Art. 2 - Limiti alle operazioni con parti correlate	pag.	6
Art. 3 - Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione	pag.	6
Art. 4 - Regime delle spese	pag.	6

Parte C - Modalità di funzionamento

Art. 1 - Compiti e responsabilità della Società di Gestione	pag.	8
Art. 2 - Compiti e responsabilità del Depositario	pag.	8
Art. 3 - Partecipazione ai Fondi	pag.	8
Art. 4 - Rimborso di quote	pag.	10
Art. 5 - Quote e certificati di partecipazione	pag.	12
Art. 6 - Modifiche del regolamento	pag.	12
Art. 7 - Valore unitario della quota e sua pubblicazione	pag.	12
Art. 8 - Liquidazione dei Fondi	pag.	13

PARTE A

SCHEDA IDENTIFICATIVA

- Art.1 - Denominazione e tipologia dei Fondi**
1. Il presente Regolamento di Gestione (di seguito il “Regolamento”) disciplina i fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/65/CE (di seguito i “Fondi”), denominati,

FIDEURAM ITALIA

FIDEURAM BILANCIATO

Il Fondo Bilanciato è caratterizzato dalla presenza di una classe di quote denominata “R”. Per il Fondo Fideuram Italia sono previste due classi di quote, definite quote di classe “R” e quote di classe “Z” che presentano le caratteristiche indicate nella Parte B del presente Regolamento di Gestione. Le classi di quote si differenziano tra loro per la struttura commissionale nonché per gli importi minimi di sottoscrizione. Ove non diversamente precisato ogni riferimento alle quote dei fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe. Tutte le quote di un Fondo, ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe, hanno uguale valore ed uguali diritti.

- Art.2 - Durata dei Fondi**
1. La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal successivo art. 8 della Parte C e potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, da assumersi almeno cinque anni prima della scadenza, con conseguente modifica del presente Regolamento di gestione.

- Art.3 - Società di Gestione del Risparmio**
1. FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in forma abbreviata Fideuram Asset Management SGR S.p.A. del Risparmio - (di seguito anche “Società di Gestione” o “SGR”).
 2. Fideuram Asset Management SGR S.p.A. con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 22, già iscritta al n. 32, dal 23 luglio 2014 è stata iscritta al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM e dal 20 gennaio 2016 al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 58/98. Fideuram Asset Management SGR S.p.A. appartiene al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” (di seguito, il “Gruppo”).
 3. Sito Internet: www.fideuramispbsgr.it.

- Art.4 - Depositari**
1. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10 ed iscritta al n. 5461 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia (di seguito, “Depositario”).
 2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote di ciascun Fondo sono svolte, da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, per il tramite dell’Ufficio Controlli Depositario dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto - Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote di ciascun Fondo sono svolte, dal Depositario, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8.
 3. Presso la sede del Depositario sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla redazione, l’ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo e l’ultima relazione semestrale.
 4. Sito Internet: www.statestreet.com/it

- Art.5 - Calcolo del valore della quota**
1. Il valore unitario delle quote di partecipazione a ciascun Fondo, espresso in Euro, è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionali italiane. Il valore unitario di ciascuna quota è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
 2. Tale valore è altresì reperibile sul sito Internet: www.fideuramispbsgr.it.

PARTE B

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ART. 1 OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte relativa a tutti i Fondi

1. Il patrimonio dei Fondi può essere investito, coerentemente con la politica di investimento propria di ciascuno di essi, come meglio specificato nel successivo art. 1.2 e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, in:
 - a) strumenti finanziari quotati e non;
 - b) strumenti del mercato monetario non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati e non;
 - d) parti di OICVM aventi programmi di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo acquirente;
 - e) parti di FIA aperti aventi programmi di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo acquirente;
 - f) depositi bancari.
2. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
3. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
4. Ai sensi del Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi e indicati nel Regolamento.
5. Nella gestione dei Fondi, la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di:
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio di ciascun Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento di ciascun Fondo.

6. La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
7. Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di:
 - effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide;
 - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel Regolamento.
8. La gestione dei Fondi integra nel processo di investimento i criteri di sostenibilità Environmental, Social e Governance ("ESG").

Le caratteristiche ambientali e sociali dei Fondi sono promosse attraverso una strategia di investimento che integra le valutazioni di sostenibilità sugli strumenti finanziari tramite un'attività di analisi dedicata per il tramite di uno e/o più indicatori ESG quali quantitativi per la cui elaborazione la SGR potrebbe avvalersi di un data provider specializzato e riconosciuto dal mercato. Il processo di gestione è caratterizzato dalla selezione degli asset attraverso analisi quantitative e qualitative che integrano i criteri ESG, per individuare gli investimenti che, sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano delle aspettative di rendimento migliori rispetto al benchmark. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell'evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell'analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).

La selezione degli investimenti dei Fondi tiene in considerazione limitazioni al perimetro di investimento a emittenti "critici" ovvero quelli con un'elevata esposizione ai rischi ESG o con un coinvolgimento in controversie aziendali particolarmente gravi. Tali emittenti sono individuati attraverso il rating ESG di info-provider esterni ed inseriti in una specifica Lista di Esclusione. La SGR valuta inoltre le situazioni di potenziale criticità per portafoglio ed emittente. Vengono infatti limitati dal perimetro di investimento emittenti caratterizzati:
 - da un rating ESG pari a "CCC"
 - da una controversia severa e grave pari a "Red".Sono limitati inoltre dal perimetro di investimenti gli emittenti governativi più esposti al rischio ESG, ovvero che risultino carenti nella gestione dei fattori di rischio ambientali, sociali e di governance e che per tale motivo

possono impattare negativamente nel lungo periodo sul benessere e la crescita delle loro economie. Tali emittenti governativi sono quelli caratterizzati da un rating ESG pari a “CCC”.

Tali limitazioni prevedono un livello operativo per i quali la massima esposizione consentita sull'emittente è pari a quella del peso dell'emittente stesso nel benchmark.

Per tali Fondi si prevede il mantenimento di uno scoring medio ESG di portafoglio superiore a quello del benchmark, qualora non fosse possibile il calcolo dello score del benchmark, verrà individuato un parametro di riferimento adeguato e allineato alle caratteristiche del prodotto.

Questo permette ai Fondi di applicare un approccio sostenibile vincolante e significativo con l'ambizione di tenere elevato il profilo sostenibile mirando a ridurre il rischio di sostenibilità. In ragione della composizione di ciascun fondo è probabile che sia soggetto a differenze di rendimento significative se confrontato all'indice individuato per ciascun fondo, anche per periodi di tempo relativamente lunghi.

I Fondi, inoltre, utilizzano tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata, che considerano anche i rischi di sostenibilità.

I Fondi tengono, inoltre conto – nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa – dei principali effetti negativi (cd. “PAI”) derivanti dalle proprie decisioni di investimento identificati come prioritari dalla Politica di investimento sostenibile e responsabile.

Ciascun Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web <http://www.fideuramispsgr.it/sostenibilita/sostenibilita/alla-sezione-“Sostenibilita”>.

I.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

I.2.1 FIDEURAM ITALIA

Oggetto

Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o “cum warrant”;
- OICVM e FIA aperti;
- derivati.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente (tra il 70% e il 100% del totale delle attività) in titoli di natura azionaria denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati italiani.

Ferma restando la facoltà di detenere disponibilità liquide in Euro, una parte del totale delle attività del Fondo potrà essere investita in strumenti finanziari emessi dallo Stato italiano, in titoli garantiti dallo Stato, in obbligazioni ordinarie, convertibili e cum warrant e in altri titoli di credito assimilabili a strumenti finanziari di debito, denominati in Euro.

Il Fondo può investire fino al 20% in OICVM e FIA aperti, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo

I.1. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento e il profilo di rischio dello stesso.

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L'investimento diretto in strumenti finanziari derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
- alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
- all'investimento, fino al 30% del valore complessivo netto del Fondo (leva pari a 1,3 volte).

Il fondo può tuttavia investire in OICR che a loro volta prevedono un potenziale utilizzo della leva superiore al 30%.

Stile di gestione

La SGR attua una gestione di tipo attivo. Il peso dei singoli settori è determinato avvalendosi di analisi di natura macroeconomica e fondamentale e dall'esame delle serie storiche dei rendimenti. L'esposizione ai singoli titoli è assunta in funzione di analisi qualitative e quantitative volte a selezionare titoli presumibilmente sottovalutati dal mercato con prospettive di crescita interessanti.

I.2.2 FIDEURAM BILANCIATO

Oggetto

Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- di natura obbligazionaria;
- OICVM e FIA aperti;
- derivati.

Politica di investimento

Il Fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una struttura di portafoglio tendenzialmente orientata ad una composizione bilanciata del medesimo in titoli di natura azionaria dell'area europea ed obbligazionaria dell'area euro.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% del totale delle attività del Fondo, salvo il caso in cui specifiche situazioni congiunturali suggeriscano scelte diverse nell'interesse dei partecipanti. In tale ipotesi detto limite potrà essere elevato sino al 60%.

Il Fondo opera principalmente sui mercati regolamentati, regolarmente funzionanti e riconosciuti, degli Stati appartenenti alla UE e di altri Stati europei. Possono altresì essere effettuati investimenti in misura residuale su mercati diversi da quelli sopra indicati, purché regolamentati, regolarmente funzionanti e riconosciuti.

Il Fondo può investire fino al 20% in OICVM e FIA aperti, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

Ferma restando la facoltà di detenere disponibilità liquide in valuta dei citati Paesi, una parte del totale delle attività del Fondo potrà essere investita in altri titoli di credito assimilabili a strumenti finanziari di debito, purché emessi o quotati nei mercati regolamentati degli Stati sopra indicati.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in euro, con vita residua inferiore a 7 anni.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo

1.1. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento e il profilo di rischio dello stesso.

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L'investimento diretto in strumenti finanziari derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
- alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
- all'investimento, fino al 30% del valore complessivo netto del Fondo (leva pari a 1,3 volte).

Il fondo può tuttavia investire in OICR che a loro volta prevedono un potenziale utilizzo della leva superiore al 30%. La *duration* della componente di portafoglio investita in titoli di debito è inferiore a 3 anni.

Stile di gestione

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Le principali scelte di asset allocation strategica vengono compiute sulla base di analisi macroeconomiche e di tipo fondamentale tra le componenti azionaria ed obbligazionaria. All'interno della componente azionaria, lo stesso processo analitico determina il peso dei settori e l'esposizione ai singoli titoli è assunta in funzione di analisi qualitative e quantitative volte a selezionare titoli presumibilmente sottovalutati dal mercato con prospettive di crescita interessanti. All'interno della componente obbligazionaria si segue costantemente l'evoluzione delle variabili monetarie, nonché degli obiettivi di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Le attese sull'evoluzione della curva dei rendimenti determinano a loro volta il posizionamento relativo al rischio di tasso.

Art. 1.3 Caratteristiche delle classi di quote

Il Fondo bilanciato è caratterizzato dalla presenza di una classe di quote denominata "R" che possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori.

Con riguardo al Fondo Fideuram Italia sono previste due classi di quote, definite quote di classe "R" e quote di classe "Z". Le quote di classe "R" e di classe "Z" si differenziano tra loro per il regime commissionale applicato (secondo quanto previsto al successivo articolo 4) e per gli importi minimi di sottoscrizione. Le quote di classe R possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori.

Le quote di classe "Z" sono riservate esclusivamente agli investitori che rispettino gli specifici importi minimi di sottoscrizione indicati nella parte c), paragrafo 3.2.

ART.2 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Il Fondo può acquistare, senza alcun limite, titoli di Società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR.
2. Nell'ambito del proprio Protocollo di Autonomia la Società di Gestione ha adottato limiti più stringenti all'attività di investimento, rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, in relazione all'acquisto di strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo, ai depositi bancari e all'esposizione in strumenti finanziari derivati OTC, rispettivamente presso una banca o nei confronti di una controparte anch'esse facenti parte del Gruppo.
3. I Fondi possono investire - nel rispetto dei limiti di cui sopra - in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo del

Risparmio gestiti dalla Società di Gestione o da altra legata alla stessa tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta ("OICR collegati").

ART. 3 PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. Tutti i Fondi, sono del tipo ad accumulazione, i proventi realizzati non vengono, pertanto, distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

ART. 4 REGIME DELLE SPESE

4.1 Oneri a carico dei partecipanti

1. Le spese a carico dei sottoscrittori sono:
 - a) **commissioni di sottoscrizione**, come di seguito riportate:
 - a fronte di ogni sottoscrizione in **unica soluzione** (PIC) o di ogni versamento nell'ambito di un **programma di accumulazione** (PAC), la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, calcolata in percentuale sull'importo lordo versato in base alle seguenti aliquote:

	Aliquota massima percentuale (%)
SCAGLIONI	FONDI FIDEURAM
Importo versamenti (Euro)	ITALIA BILANCIATO
Inferiore a 50.000	3,0
Da 50.000 ed inferiore a 100.000	2,5
Da 100.000 ed inferiore a 150.000	2,0
Da 150.000 ed inferiore a 500.000	1,0
Da 500.000 ed inferiore a 1.750.000	0,5
Da 1.750.000 e oltre	0,0

Nelle sottoscrizioni attraverso Programmi di accumulazione, per "Scaglione importo dei versamenti", s'intende, ai fini della determinazione dell'aliquota, il valore complessivo dei versamenti programmati.

- b) **diritto fisso** su ogni operazione di rimborso pari a Euro 5;
- c) **rimborso spese** forfettario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal partecipante, pari a Euro 10 oltre a rimborso spese postali;
- d) **rimborso spese** amministrative e postali nella misura indicata in relazione a ciascun Fondo nel relativo Prospetto d'offerta per ogni conferma di investimento e in relazione a ciascun versamento, intendendosi con tale termine, nel caso dei programmi di accumulazione, il pagamento di uno o più importi unitari.
- e) eventuali **imposte e tasse** dovute in relazione alla

stipula del contratto di sottoscrizione (PIC e PAC).

I diritti fissi di cui alle lettere b) e c) potranno essere aggiornati ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Di tali aggiornamenti la Società di Gestione provvederà a dare adeguata informazione.

Per le operazioni di passaggio tra le classi del fondo Fideuram Italia non sono previste commissioni

4.2 Agevolazioni

- I. In relazione alle commissioni di sottoscrizione indicate all'art. 4.1, sono previste le seguenti agevolazioni per il sottoscrittore:

Diritto di Accumulazione

L'aliquota delle commissioni di sottoscrizione sarà determinata, per ciascun Fondo, con riferimento all'ammontare degli investimenti complessivamente effettuati nel medesimo Fondo.

Ai fini del computo di cui sopra, nel caso in cui tra gli investimenti siano compresi uno o più **programmi di accumulazione** in quote del medesimo Fondo, si terrà conto del valore nominale complessivo dei programmi.

Per tutti i Fondi, è facoltà del sottoscrittore richiedere, nel corso del **programma di accumulazione**, l'ampliamento del valore complessivo dei versamenti programmati, mediante l'incremento del numero complessivo dei versamenti e/o dell'importo della rata unitaria. Qualora i versamenti effettuati, nell'ambito del programma di accumulazione, non dovessero dar luogo ad almeno 12 unità del nuovo programma prescelto, il sottoscrittore dovrà altresì effettuare, in sede di ampliamento, adeguato versamento a conguaglio. L'ampliamento del programma di accumulazione comporta il conferimento a Fideuram S.p.A. di un nuovo mandato. Il sottoscrittore di un programma di accumulazione, che all'atto del primo versamento corrisponda un importo, a titolo di "Versamento straordinario", in eccedenza rispetto alle 12 rate previste, beneficerà della riduzione dell'aliquota delle commissioni di sottoscrizione qualora il valore nominale del programma, aumentato dell'importo ulteriormente versato, raggiunga l'ammontare minimo per il quale è applicabile una aliquota inferiore.

4.3 Spese a carico di ciascun Fondo

- I. Le spese a carico di ciascun Fondo sono:
 - a) il compenso della SGR, composto dalla provvigione di gestione nella misura mensile di 1/12 della percentuale annua del valore dell'attivo netto di ciascun Fondo, come indicata nella seguente tabella e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, nella misura massima dello 0,04%, come indicata nella seguente tabella:

FONDI FIDEURAM	COMPENSO SGR	PROVVIGIONI DI GESTIONE (%)	COSTO CALCOLO NAV
ITALIA classe R	1,84%	1,8	0,04%
ITALIA classe Z	0,84%	0,80	0,04%

BILANCIATO	1,64%	1,6	0,04%
------------	-------	-----	-------

- b) il compenso da riconoscere al Depositario così determinato:
 - una commissione annuale massima pari allo 0,11% (IVA compresa), applicata al valore del NAV (Net Asset Value, dove per valore del NAV si intende la media mensile del patrimonio giornaliero) del Fondo; la liquidazione dei corrispettivi ha luogo trimestralmente;
 - quale corrispettivo per le prestazioni relative al regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari esteri, un importo pari a Euro 12 per singola operazione, calcolato mensilmente e prelevato il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo) del mese successivo a quello di riferimento.
- c) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- e) le spese degli avvisi inerenti alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza relative ai Fondi;
- f) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse;
- h) le spese di pubblicazione dei rendiconti dei Fondi e degli avvisi in caso di liquidazione o fusione degli stessi;
- i) il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla Consob;
- j) le spese di revisione dei conti inerenti la contabilità e la certificazione dei rendiconti (ivi compreso quelli finali di liquidazione) dei Fondi.

Il pagamento di tutte le spese previste nel presente comma è disposto dalla Società di Gestione a valere sui conti di ciascun Fondo, mantenuti presso il Depositario mediante prelievo dalle disponibilità di ogni singolo Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

I Soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

Gli investimenti effettuati in quote o azioni di OICR "collegati" non comportano spese di sottoscrizione e/o rimborso o. Inoltre, sul patrimonio investito in OICR "collegati" la SGR potrà prelevare in compenso di natura provvigionale pari all'eventuale, se positiva, differenza tra le provvigioni di gestione complessive del Fondo e quelle dell'OICR "collegato" oggetto di investimento.

4.4 Spese a carico della SGR

- I. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico dei Fondi o dei partecipanti.

PARTE C

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ART. 1 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La Società di Gestione provvede all'organizzazione dei Fondi ed all'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché alla gestione del patrimonio di ciascun Fondo mediante l'investimento avente ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all'art. 1 della Parte B del Regolamento.
2. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
3. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
4. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

ART. 2 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. Il Depositario è incaricato della custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, della verifica della proprietà nonché della tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti terzi, della detenzione delle disponibilità liquide dei Fondi. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Depositario svolge inoltre ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98, dalle disposizioni comunitarie direttamente applicabili in materia, dalle prescrizioni degli Organi di Vigilanza e dal Regolamento di Gestione.
2. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti ai Fondi di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. La responsabilità del Depositario per la perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia è regolata ai sensi del D.Lgs. 58/98 e relative disposizioni attuative. Ferma restando la propria responsabilità per la custodia degli averi di pertinenza dei singoli Fondi e previo assenso della SGR il Depositario ha facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari dei Fondi presso soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
3. La Società di Gestione può revocare in ogni momento l'incarico conferito al Depositario. Quest'ultima può a sua volta rinunciarvi, con preavviso non inferiore a sei mesi; tuttavia l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - altro depositario in possesso dei requisiti di legge abbia accettato l'incarico in sostituzione della precedente;
 - a conseguente modifica del Regolamento sia approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nonché dall'Organo di Vigilanza;
 - le attività di pertinenza dei singoli Fondi siano trasferite

ed accreditate presso il nuovo Depositario.

ART. 3 PARTECIPAZIONE AI FONDI

3.1 Previsioni Generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La Società di Gestione non permette l'utilizzo di pratiche di "market timing". A tal fine la SGR si riserva di non accettare domande di sottoscrizione da parte di un investitore, se ha motivo di ritenere che utilizzi tali pratiche, nonché di adottare le misure necessarie per tutelare gli altri sottoscrittori.
4. Le quote unitarie di partecipazione ai Fondi sono tutte di uguale valore e conferiscono gli stessi diritti ai possessori.
5. La partecipazione ai Fondi comporta l'adesione dei partecipanti al presente Regolamento che verrà consegnato a tutti i sottoscrittori che ne facciano richiesta.
6. Le quote di classe R di ciascun Fondo possono essere sottoscritte con le seguenti modalità:
 - a) **mediante versamenti in unica soluzione.**
L'importo minimo della prima sottoscrizione di ciascuno dei Fondi nonché degli eventuali versamenti aggiuntivi sono dettagliatamente indicati nel successivo comma 3.2 della presente Parte C;
 - b) **mediante versamenti rateali a fronte di "programmi di accumulazione".**
La cadenza dei versamenti rateali, pur non costituendo per il sottoscrittore obbligo alcuno, è prevista, nella logica di tali programmi, di regola mensile.
7. Con riguardo al Fondo Fideuram Italia, Le quote di Classe Z possono essere sottoscritte esclusivamente mediante versamenti in unica soluzione. L'importo minimo della prima sottoscrizione nonché degli eventuali versamenti aggiuntivi è dettagliatamente indicato nel successivo comma 3.2 della presente Parte C. Limitatamente al medesimo Fondo, è altresì consentita l'adesione ad operazioni di passaggio tra Classi nell'ambito del medesimo Fondo di cui al successivo articolo 3.3.
8. È facoltà del sottoscrittore interrompere il programma di accumulazione senza incorrere in oneri aggiuntivi. Il numero dei versamenti, minimo e massimo, gli importi unitari minimi e le ulteriori condizioni sono dettagliatamente indicati, per ciascun Fondo, nel successivo comma 3.2 della presente Parte C. La sottoscrizione di quote dei Fondi, qualunque sia la forma prescelta, si realizza unicamente mediante conferimento di mandato con rappresentanza a Fideuram S.p.A. inoltrando alla stessa apposita lettera di mandato (**Modulo di sottoscrizione**), debitamente compilata e sottoscritta, ed effettuando il contestuale versamento dell'importo lordo indicato nella medesima lettera di mandato, utilizzando i mezzi di pagamento di seguito indicati:

- **addebito su conto corrente presso Fideuram S.p.A. a favore del soggetto incaricato del collocamento;**
 - **assegno bancario, emesso esclusivamente da uno dei mandanti all'ordine del soggetto incaricato del collocamento - NON TRASFERIBILE;**
 - **assegno bancario o circolare emesso con clausola NONTRASFERIBILE esclusivamente a favore di uno dei mandanti e da questi girato per l'incasso a Fideuram S.p.A.;**
 - **bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine del soggetto incaricato del collocamento;**
 - **girofondi derivante da liquidazione di quote/azioni di altri organismi di investimento collettivo o gestioni patrimoniali gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A..**
9. La sottoscrizione delle quote del fondo può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente quelli dianzi indicati ad eccezione dell'assegno bancario o circolare. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al successivo art. 5 - Quote e certificati di partecipazione.
10. Per i versamenti unitari successivi - da effettuare sempre a favore della mandataria Fideuram S.p.A. - previsti nell'ambito dei programmi di accumulazione sono utilizzabili i mezzi di pagamento indicati al precedente comma 7, nonché il versamento in c/c postale e l'autorizzazione, anche permanente, di addebito su un c/c bancario intrattenuto dal sottoscrittore (RID).
11. Gli accrediti si intendono salvo buon fine.
12. Ove il mezzo di pagamento risulti insoluto Fideuram S.p.A. è autorizzata a richiedere alla Società di Gestione il rimborso delle quote e a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.
13. Nel caso di utilizzo di un bonifico bancario o di giro-fondi, si darà seguito alla sottoscrizione anche nel caso in cui l'importo conferito si discosti da quello dichiarato sul modulo di sottoscrizione, purché tale scostamento sia di entità non superiore al 10% dell'importo dichiarato.
14. Fermo restando l'utilizzo dei soli mezzi di pagamento dianzi indicati ed a condizione che il Regolamento di Gestione non abbia subito modificazioni che incidano sulla caratterizzazione dei Fondi o sui diritti patrimoniali dei partecipanti o sulla sostituzione della SGR o del Depositario, potranno essere accettati, nel caso di sottoscrizioni in unica soluzione, versamenti aggiuntivi senza compilazione della relativa lettera di mandato.
15. In virtù del mandato conferitole Fideuram S.p.A. provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le quote del Fondo prescelto dal sottoscrittore, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alle richieste di rimborso inoltrate dal sottoscrittore medesimo.
16. Il conferimento di tale mandato - il cui contenuto viene integralmente riportato nell'ambito dei documenti di sottoscrizione - non comporta effetti sulla partecipazione ai Fondi, che resta disciplinata in via esclusiva dal presente Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell'incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico del sottoscrittore, nel presente Regolamento di Gestione.
17. Il partecipante può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito a Fideuram S.p.A..
18. Fideuram S.p.A., che esercita il collocamento avvalendosi di promotori finanziari, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 58/98, si impegna affinché i medesimi trasmettano immediatamente, qualora a ciò incaricati dal sottoscrittore, la lettera di mandato ed il mezzo di pagamento alla stessa, al fine di provvedere all'esecuzione del mandato a sottoscrivere.
19. La mandataria Fideuram S.p.A. provvederà a compilare e a far pervenire alla Società di Gestione apposita domanda di sottoscrizione con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi dagli stessi conferiti il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile, per valuta, il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo ovvero a quello di ricevimento della richiesta di sottoscrizione ovvero, nel caso di bonifico, girofondi o versamento in c/c postale, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriori. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, si terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nella lettera di mandato.
20. I dati contenuti nelle richieste di sottoscrizione di quote dei Fondi pervenute a Fideuram S.p.A. entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, sono, da questa, fatti pervenire alla SGR entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste di sottoscrizione pervenute a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno lavorativo successivo.
21. Congiuntamente all'invio della domanda di sottoscrizione, Fideuram S.p.A. provvederà a trasferire in favore di Fideuram Asset Management SGR S.p.A. sul conto rubricato al Fondo prescelto dal sottoscrittore, acceso presso il Depositario l'importo lordo versato, con la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.
22. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – Fideuram S.p.A. circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopraindicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
23. Il numero delle quote e frazioni millesimali di esse arrotondate con il metodo commerciale da assegnare a ciascun sottoscrittore viene determinato dalla Società di Gestione dividendo l'importo versato, al netto delle commissioni di sottoscrizione e delle spese postali e amministrative, per il valore della quota relativo al giorno di riferimento. Quest'ultimo è il giorno in cui la Società di Gestione ha avuto notizia certa della sottoscrizione e coincide con il giorno di maturazione della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero quello di ricezione della richiesta di sottoscrizione o, nel caso di girofondi o bonifico bancario, quello di ricezione della contabile di avvenuto accredito, se posteriori.
24. Per le sottoscrizioni effettuate fuori sede, l'efficacia del contratto è subordinata al decorso dei sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98. La norma

non riguarda le successive sottoscrizioni nei Fondi e le sottoscrizioni mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

25. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo prescelto, il giorno di regolamento dei corrispettivi, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, salvo il caso in cui il versamento sia stato effettuato a mezzo di c/c postale; in tal caso la valuta riconosciuta al Fondo suddetto è quella del giorno della notizia certa dell'avvenuta operazione. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento ossia il giorno in cui Fideuram S.p.A. ha effettuato, sul conto di Fideuram Asset Management SGR S.p.A. – rubrica del Fondo cui è destinata la sottoscrizione – il bonifico degli importi versati dal sottoscrittore.
26. La Società di Gestione invierà direttamente al sottoscrittore la conferma degli investimenti effettuati. Nel caso dei programmi di accumulazione, le conferme degli investimenti successivi saranno predisposte ed inviate trimestralmente.
27. In ogni caso nelle conferme saranno precisati: la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite ed il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce, l'eventuale reddito da capitale e l'eventuale ritenuta fiscale applicata.
28. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Importi Minimi delle Sottoscrizioni

1. Con riguardo alla Classe R, per le sottoscrizioni effettuate mediante versamenti in **unica soluzione**, sono previsti, per tutti i Fondi, i seguenti importi minimi: Euro 2.500 per la sottoscrizione iniziale e Euro 500 per le sottoscrizioni successive.
Per le sottoscrizioni effettuate mediante versamenti reali a fronte di **programmi di accumulazione, previsti per la sola Classe R:**
 - il numero dei versamenti può variare, per tutti i Fondi, da un minimo di 60 ad un massimo di 180 unità in multipli di 12;
 - l'importo unitario minimo è fissato in Euro 125, aumentabili in multipli di Euro 25;
 - all'atto della sottoscrizione del programma di accumulazione, deve essere corrisposto un importo pari ad almeno 12 unità del versamento unitario prescelto.
2. Con riguardo alla classe Z del Fondo Fideuram Italia, per le sottoscrizioni effettuate mediante versamenti in unica soluzione, l'importo minimo di sottoscrizione iniziale è pari a 5.000.000 di Euro.
L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a 100.000 Euro.

3.3 Operazioni di passaggio tra Classi istituite all'interno del medesimo Fondo

1. Limitatamente al Fondo Fideuram Italia, contestualmente alla richiesta di rimborso di quote del Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote dell'altra classe, nell'ambito dello stesso Fondo, nel rispetto delle condizioni di accesso indicati nell'art. 1.3, Parte B e degli importi minimi di sottoscrizione indicati nell'art. 3.2

Parte C del Presente Regolamento.

Non sono ammessi passaggi tra quote di Fondi diversi. Le operazioni di passaggio tra classi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza; le richieste sono inoltrate alla mandataria Fideuram S.p.A., direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. In tale ultimo caso questi si impegnano affinché i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede trasmettano loro immediatamente, qualora a ciò incaricati dal partecipante, le richieste di passaggio.

2. I dati contenuti nelle richieste di passaggio pervenute ai soggetti incaricati del collocamento entro le ore 17,30 di ogni giorno lavorativo, sono, da questi, fatti pervenire alla SGR, tramite la mandataria Fideuram S.p.A., entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste pervenute ai soggetti incaricati del collocamento dopo le ore 17,30 si considerano ricevute il giorno bancario lavorativo successivo.
3. La Società di Gestione impegna contrattualmente – anche agli effetti dell'art. 1411 c.c. – sia la mandataria Fideuram S.p.A. sia i soggetti incaricati del collocamento circa il rispetto delle modalità e dei tempi di trasmissione degli ordini sopra indicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
4. Le richieste di passaggio sono regolate applicando sia alle quote da liquidare che a quelle da sottoscrivere, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale, il prezzo determinato in base al valore della quota calcolato nel secondo giorno bancario lavorativo successivo a quello di ricezione delle richieste medesime presso la SGR, riferito ai valori di mercato del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione delle stesse. A fronte di ogni passaggio tra classi effettuato la Società di Gestione provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera indicante i dati relativi alle quote oggetto di passaggio ed al loro valore unitario.
5. Il trasferimento degli importi dalla classe di provenienza a quello di destinazione, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale di cui al Prospetto, avviene con valuta compensata.
6. Alle operazioni di conversione non si applica la sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30 comma 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 4 RIMBORSO DI QUOTE

1. I partecipanti ai Fondi possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote di partecipazione possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso, corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda scritta o mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni

- per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In virtù del mandato conferito a Fideuram S.p.A. le domande devono essere inoltrate alla stessa - Piazzale G. Douhet n. 3, Roma - unitamente al certificato rappresentativo delle quote, qualora ritirato dal partecipante.
 5. I dati contenuti nelle richieste di rimborso pervenute a Fideuram S.p.A. entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, sono da questa fatti pervenire alla SGR entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste pervenute a Fideuram S.p.A. dopo le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno bancario lavorativo successivo.
 6. La Società di Gestione impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice civile – Fideuram S.p.A. circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
 7. Il partecipante può revocare il mandato conferito a Fideuram S.p.A., o sospendere l'incarico in relazione a singoli disinvestimenti in scadenza, con preavviso di 60 giorni e, comunque, chiedere ulteriori rimborsi rispetto a quelli programmati.
 8. Il conferimento di tale mandato - il cui contenuto viene integralmente riportato nell'ambito dei documenti di sottoscrizione - non comporta effetti sulla partecipazione ai Fondi, che resta disciplinata in via esclusiva dal presente Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell'incarico medesimo.
 9. Fideuram S.p.A. si impegna a rendere noti, di volta in volta, alla SGR i mandati ricevuti.
 10. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione delle richieste di rimborso da parte della SGR.
 11. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
 12. Su istruzione della Società di Gestione, il Depositario, dopo aver ricevuto i certificati, annulla gli stessi e corrisponde ai partecipanti, direttamente ovvero tramite la mandataria Fideuram S.p.A., il controvalore delle quote rimborsate, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale di cui al Prospetto d'offerta e dei diritti fissi di rimborso indicati al precedente comma 4.1. della Parte B, per conto della Società di Gestione, con le modalità, a scelta del partecipante, di seguito indicate:
 - **assegno** intestato al partecipante ed inviato al domicilio dallo stesso eletto;
 - **bonifico bancario** presso un conto corrente intestato al partecipante o su un conto corrente intestato a Fideuram S.p.A. presso sé stessa in qualità di mandataria;
 - **accredito** su un conto in essere a nome di Fideuram S.p.A. presso sé stessa da utilizzare quale mezzo di pagamento per la sottoscrizione, da parte del medesimo partecipante, di altri prodotti o servizi gestiti dalla SGR e collocati da Fideuram S.p.A. ("switch").
 13. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo ("switch") è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo uguale o superiore al 5 % del valore complessivo del Fondo e/o a 1 milione di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 10 giorni lavorativi, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del primo giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
 14. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
 15. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
 16. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
- di comunicazione a distanza il controvalore delle quote rimborsate, viene corrisposto, a scelta del partecipante, con i mezzi di pagamento dianzi indicati, ad eccezione dell'assegno.
- La corresponsione del controvalore delle quote rimborsate effettuata dalla mandataria Fideuram S.p.A. non comporta oneri o aggravii aggiuntivi a carico dei partecipanti.

ART. 5 QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati sono nominativi e possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente – l’emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati al portatore in certificati nominativi, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

ART. 6 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Per l’attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dei criteri generali della Banca d’Italia, è previsto il conferimento di una delega permanente al Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento del testo regolamentare. Il testo così modificato è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
2. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
3. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione ai programmi di accumulazione già stipulati.
4. Con riferimento alle modifiche di cui al precedente comma 3, la SGR potrà procedere all’applicazione di termini ridotti di efficacia qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento dei Fondi e siano realizzate nell’interesse dei partecipanti.
5. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli

per i partecipanti.

6. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
7. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta.

ART. 7 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione. La SGR, inoltre, sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare pubblicazione.
3. La SGR può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, ivi compresa l’interruzione temporanea – per ragioni diverse da quelle ordinarie – dell’attività di una Borsa Valori le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante dei titoli di pertinenza di ciascun Fondo.
4. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica, con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
6. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”),

la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa sopra prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

ART. 8 LIQUIDAZIONE DEI FONDI

1. La liquidazione dei Fondi ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso sarà stato prorogato, ovvero anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione dei Fondi, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione dei Fondi viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione dei Fondi deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo dei Fondi nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione dei Fondi, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.